

TI_GERICHTE 12.1995.93 vom 11. Juli 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.93

FR: TI_GERICHTE 12.1995.93 du 11 juillet 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.93 del 11 luglio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel caso di specie, come correttamente stabilito dal Pretore, sono pacifiche la competenza territoriale del giudice adito e l'applicazione del diritto svizzero, come pure delle norme NUU 1983 che le parti hanno sottoscritto come *lex contractus* (cfr. Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 12 p. 2277 con rif.).

E. 2

Con il gravame che ci occupa, l'appellante ha contestato il giudizio di prime cure, asserendo in sostanza di non aver minimamente violato gli art. 16 lett. c e d NUU 1983. Come vedremo di seguito, tali censure sono del tutto infondate.

E. 3

In base all'art. 16 lett. b NUU 1983 se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che nella forma essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, deve decidere esclusivamente sulla base dei documenti se ritirarli o rifiutarli opponendo che gli stessi nella forma non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. A sua volta, la lettera c della medesima norma prescrive che la banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli. Le norme NUU 1983, contrariamente alle norme NUU 1993 -di cui si dirà più oltre- non hanno precisato quale sia il termine entro cui la banca è tenuta ad operare il controllo dei documenti, limitandosi a prevedere che la stessa disponesse al proposito di un "termine ragionevole". Secondo il Tribunale federale e la dottrina, la questione circa l'esistenza o meno di un "termine ragionevole" deve essere valutata di volta in volta a dipendenza delle circostanze particolari del singolo credito documentario. In Svizzera è di regola considerato "ragionevole" ai sensi dell'art. 16 lett. c NUU 1983 un termine che va da 1 a 3 giorni lavorativi (sentenza non pubblicata della I Corte Civile del Tribunale federale del 31 ottobre 1991 in re B./ C.L. con rif. (= doc. R); Tevini Du Pasquier, *Le crédit documentaire en droit suisse*, Ginevra 1990, p. 137 nota 47; ZR 1985 N. 104 p. 259; Thévenoz, *Journée 1994 du droit bancaire et financier*, Berna 1994, N. 50 p. 32 e seg.; Bartodziej, *Die Rechtsverhältnisse bei verspäteter Zurückweisung nichtkonformer Dokumente beim unwiderruflichen, bestätigten Dokumentenakkreditiv*, in: *Schweizerische Aktiengesellschaft* 59/1987, p. 2); termini più lunghi potrebbero essere ammessi in presenza di situazioni particolari, ad esempio nel caso in cui i documenti sono stati redatti in una lingua non usuale nell'ambito bancario, oppure ancora se la banca è confrontata con l'esame di centinaia di documenti (sentenza non pubblicata del Tribunale

federale citata (= doc. R); Dohm , *Crédit documentaire I*, in: FJS 314 p. 15 con rif.).

E. 3.1

L'appellante, facendo innanzitutto rilevare che il testo delle NUU 1993 prevede ora un termine massimo di 7 giorni per operare l'esame dei documenti e che i 7 giorni rappresentavano un compromesso fra le varie tendenze originate della prassi internazionale allora in vigore, con termini oscillanti da 5 a 10 giorni (doc. 19), ritiene che il tempo da lei impiegato nella fattispecie per l'esame della documentazione e per comunicare alla banca confermatrice il rifiuto della stessa era ancora da ritenersi ragionevole. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante l'introduzione di un termine massimo di 7 giorni lavorativi nel testo delle NUU non ha tuttavia lo scopo e in ogni caso non dovrebbe modificare la giurisprudenza sviluppata in materia di tempestività dell'esame dei documenti (Dohm , op. cit., in FJS 314 p. 16): in effetti anche l'art. 13 lett. b NUU 1993 continua ad esigere, in primo luogo, che la banca agisca entro un "termine ragionevole"; il termine dipende tuttavia ancora dalla situazione concreta: in ogni caso, a seconda delle circostanze, si potrà pretendere che l'esame stesso sia portato a termine entro poche ore, mentre in altre occasioni potranno essere necessari tutti e 7 i giorni a disposizione (Dohm , op. cit., *ibidem*; Lombardini , *Droit et pratique du crédit documentaire*, Zurigo 1994, p. 152). Ad ogni buon conto, l'appellante non è stata in grado di provare che la prassi internazionale vigente in ambito di NUU 1983 fosse quella di ritenere ragionevoli dei termini d'esame di 5-7 giorni, non essendo evidentemente sufficiente al proposito la circostanza per cui la decisione di prevedere un termine di 7 giorni fosse un compromesso tra diverse opinioni (doc. 19).

E. 3.2

Pure a torto, l'appellante ritiene che le particolari circostanze del caso, e segnatamente la difficoltà di esaminare 927 atti e l'esigenza pratica di sottoporre all'ordinante i documenti affinché questi si esprimessero circa un'eventuale loro accettazione pur in presenza di carenze formali, potessero far ritenere ragionevoli i termini da lei concretamente impiegati di 8 rispettivamente 9 giorni lavorativi (esclusi in entrambi i casi il giorno di ricezione della documentazione). Il fatto che la documentazione fosse comprensiva di 927 atti, se da una parte in base alla giurisprudenza menzionata più sopra (cfr. cons. 3) può teoricamente permettere di derogare al principio di ossequiare dei termini da 1 a 3 giorni, d'altra parte non può in ogni caso giustificare un superamento del limite massimo di 7 giorni, introdotto con la revisione del 1993 (cfr. la sentenza B.T. Co v/. S.B.I., citata da _____op. cit., p. 152 nota 369, ove è stato deciso che un termine di 8 giorni lavorativi per l'esame di documenti comportanti 967 pagine, quindi superiori a quelle del caso che ci occupa, era da ritenersi eccessivo). L'esistenza di una prassi da parte delle banche di sottoporre i documenti al cliente in modo che questi abbia modo di pronunciarsi circa un'eventuale loro accettazione nonostante l'esistenza di alcune discrepanze, se anche può apparire giustificata (tanto è vero che la stessa è senz'altro lecita: cfr. *Tevini Du Pasquier* , op. cit., p. 143 e seg.), non comporta tuttavia automaticamente un aumento del termine di cui all'art. 16 lett. c NUU 1983 (ZR 1985 N. 104 p. 259): tale principio è stato ora codificato nell'art. 14 lett. c NUU 1993 (cfr. pure Lombardini , op. cit., p. 153). L'appellante non ha per il resto allegato o provato altre circostanze particolari che potessero giustificare un maggior impiego di tempo per l'esame della documentazione, quali ad esempio l'uso di una lingua non conosciuta dalla banca emittente o non comune nella pratica bancaria.

E. 3.3

Va infine sottolineato che la circostanza per cui la stessa convenuta a più riprese abbia affermato di aver scoperto già ad una prima disamina (risposta p. 6, duplica p. 4, appello p. 3) l'esistenza delle discrepanze nella documentazione, tant'è che il medesimo giorno della ricezione dei documenti -il 7 giugno 1990- provvide a inviarli al suo cliente per una sua presa di posizione in merito (doc. 8), sta chiaramente ad indicare che già a quel momento ella sarebbe stata in grado di comunicare alla banca confermante le discrepanze riscontrate, senza che vi fosse da parte sua la necessità di disporre di un termine più lungo (sentenza non pubblicata del Tribunale federale citata (= doc. R)): già per questo motivo il termine impiegato concretamente dalla convenuta -che come appena visto è sicuramente eccessivo- non può neppure essere considerato "ragionevole" ai sensi dell'articolo 16 lett. c delle NUU 1983. Il ritardo è a maggior ragione foriero di conseguenze per la banca emittente, in quanto la comunicazione è avvenuta il giorno stesso della scadenza del credito documentario, ciò che ha di fatto impedito alla banca confermante ed al beneficiario di poter eventualmente porre rimedio alle carenze riscontrate (cfr. IICCA 22 marzo 1990 in re C.L./Banca X; Dohm, op. cit., in FJS 314 p. 16).

E. 4

Giusta l'art. 16 lett. d NUU 1983 se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.

E. 4.1

L'appellante ritiene che l'indicazione nei telex del 20 giugno (doc. G, 9) e 16 luglio 1990 (doc. J, 12) dell'esistenza di "various discrepancies" ossequiasse ai disposti della norma citata, atteso che un'indicazione più dettagliata si sarebbe rivelata assolutamente inutile, in quanto il _____ era già pienamente al corrente delle mancanze della documentazione presentata. La censura è al limite del temerario: è infatti evidente che la formulazione utilizzata dalla convenuta nei telex non poteva adempiere alle esigenze poste dalle NUU, in particolare non consentendo al beneficiario o alla banca confermante di conoscere i motivi per cui il pagamento veniva rifiutato, ciò che impediva loro di eventualmente porvi rimedio entro il termine di validità del credito documentario (cfr. sentenza IICCA citata). La stessa appellante ha del resto affermato (duplica p. 8, appello p. 7) che per ossequiare alla norma era necessaria l'indicazione a titolo orientativo di almeno alcune irregolarità, ciò che però non era evidentemente il caso con la formulazione usata. Dagli atti di causa non si evince infine in alcun modo, né in ogni caso è stato minimamente dimostrato, che la banca confermante fosse a conoscenza delle carenze nella documentazione; non è parimenti stato provato che la gravità delle mancanze stesse, se fossero state riconosciute, potesse aver indotto quest'ultima ad allestire una riserva tacita -istituto per altro neppure previsto dalle NUU- non potendo evidentemente essere sufficiente per il convincimento di questa Camera che tale circostanza fosse soggettivamente ovvia o logica per l'appellante stessa.

E. 4.2

Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il semplice fatto che l'attrice a suo tempo non avesse sollevato alcuna eccezione circa eventuali errori commessi dalla banca emittente e che solo a due anni e mezzo di distanza dalla scadenza del credito documentario abbia ritenuto di eccepirle, non è di per sé contrario al principio della buona fede: nulla impedisce infatti ad una parte di aspettare a far valere i suoi diritti nel termine di prescrizione (Riemer , Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna e Zurigo 1987, p. 91), tanto più se ciò è avvenuto dopo che i tentativi di risolvere bonalmente la vertenza non hanno dato l'esito sperato.

E. 5

Se, come appurato nel caso di specie, la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi c. e d. dell'art. 16 NUU 1983 e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito (art. 16 lett. e NUU 1983). Ne discende, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, che la petizione meritava integrale accoglimento.

E. 6

L'appello, infondato in ogni suo punto, deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), atteso che per la fissazione di queste ultime si è tenuto conto della relativa stringatezza delle osservazioni al gravame. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 febbraio 1995 _____ è respinto . II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 14'950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 15'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 10'000.- per ripetibili. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.